|  |  |
| --- | --- |
|  | **2018** |
|  | REGOLAMENTODe. C.O.DENOMINAZIONE COMUNALE "TERRE DI SAN CATALDO"  **Approvato con atto deliberativo consiliare n. 71 del 14.04. 2018 e modificato con atto consiliare n. 97 del 08.06. 2018**  Risultati immagini per produzioni artigianali, alle attivitÃ  agro-alimentari |

|  |
| --- |
| **[\*\*\*\*]** |
| \*\*\*\*\*\* |

REGOLAMENTO

De. C.O.

DENOMINAZIONE COMUNALE

**"TERRE DI SAN CATALDO"**

INDICE

*Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione*

*Art. 2 - Istituzione di un Albo Comunale delle iniziative, delle manifestazioni e dei produttori*

*Art. 3 - Istituzione del Registro De.C.O. "Terre di San Cataldo"*

*Art. 4 - Istituzione del Marchio De.C.O. "Terre di San Cataldo"*

*Art. 5 - La struttura organizzativa*

*Art. 6 - Le iniziative comunali*

*Art. 7 - Le tutele e le garanzie*

*Art. 8 - Le attività di coordinamento*

*Art. 9 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-Mediateca comunale*

*Art. 10 - Riferimento alle normative statali e regionali*

*Art. 11 - Istituzione di un Osservatorio Comunale*

*Art.  12 - Norme finali*

\* \* \*

**Art. 1**

***Finalità e ambito di applicazione***

**1.1** - Il Comune individua, ai sensi dell’art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, quello di assumere adeguate iniziative dirette alla valorizzazione del territorio attivando interventi a sostegno del patrimonio, delle tradizioni, delle cognizioni e delle esperienze relative alle produzioni artigianali, alle attività agro-alimentari, ai percorsi etno-naturalistici, al patrimonio storico e archeologico, al "territorio" inteso come coagulo di storie, attività e tradizioni delle persone che lo abitano e lo modellano, nella consapevolezza che tutte le specifiche espressioni del territorio per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico, e come tali, meritevoli di valorizzazione.

**1.2** - Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

**1.3** - In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione della promozione delle attività rivolte in via prioritaria:

1. all'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di **originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari** e loro **tradizionali lavorazioni e confezioni** che, a motivo del loro specifico legame al territorio, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l’istituzione di un **Albo Comunale delle Produzioni agro-alimentare** e  di un **Registro De.C.O.** (Denominazione Comunale di Origine);

b) all'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di **originali e caratteristiche produzioni artigianali** espressione anche, ma non solo, di **tradizionali lavorazioni** che in quanto prodotti nel territorio ed espressioni di specifici **"saperi" e "professionalità" locali** siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantirne al consumatore o acquirente il legame con il territorio e con le competenze professionali, artigianali o artistiche che esso esprime;

c) all'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di **originali e caratteristiche manifestazioni etno antropologiche, sagre, manifestazioni, rappresentazioni, bacini culturali** ecc. che, a motivo del loro specifico legame al territorio, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità;

**1.4** - Il Comune promuove inoltre:

1. l'assunzione, nella fattispecie sia di prodotti agro-alimentari che artigianali che di tradizioni etno-culturali e/o di opere e monumenti di interesse storico ed artistico che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale e quali espressione del territorio, siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5 del presente Regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalle norme vigenti;

e) l'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;

f) il patrocinio e/o la promozione e/o il sostegno di iniziative esterne proposte da soggetti singoli e/o da Associazioni, da favorire anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, oppure, attraverso la ricerca di forme di sponsorizzazione da parte di soggetti pubblici e/o privati, singoli e/o associati, da parte di Imprese e/o Enti, finalizzate ad attuare programmi istituzionali per la salvaguardia e lo sviluppo dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari, delle tradizioni locali e delle produzioni artigianali, che non abbiano alcun fine di lucro.

**1.5** - Al fine di identificare verso i terzi i prodotti e le iniziative di cui ai precedenti punti (a), (b) e (c) il Comune provvede:

**1.5.1** - Alla istituzione di un **Albo Comunale** distinto in tre sezioni:

**sezione A**: produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni, prevedendo anche il deposito della loro composizione, delle specie vegetali e/o delle razze animali autoctone;

**sezione B**: produzioni artigianali

**sezione C**: manifestazioni etno-antropologiche, sagre, manifestazioni, rappresentazioni, bacini culturali ecc.

**1.5.2** - Alla istituzione del **Registro De.C.O.** (Denominazione Comunale di Origine) che identifichi in maniera peculiare il legame delle attività iscritte nelle tre sezioni dell'Albo Comunale con il territorio;

**1.5.3** - Al rilascio di un **Marchio De.C.O.** per le iscrizioni nell'Albo Comunale (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l’origine ed il legame con il territorio, dei prodotti artigianali, delle tradizioni etno-antropologiche e/o di opere e monumenti di interesse storico ed artistico e/o agro alimentari;

**Art. 2**

***Istituzione di un Albo Comunale delle iniziative, delle manifestazioni e dei produttori***

**2.1** - Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 5, un apposito **Albo** in cui vengono iscritte le segnalazioni di cui al punto 1.5 del precedente art. 1 relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività culturali e tradizionali, le produzioni agro-alimentari e le produzioni artistiche ed artigianali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, siano meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica anche in riferimento al legame con il territorio che li esprime.

**2.2** - Per quanto riguarda le manifestazioni é previsto che l’iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale **per almeno cinque anni consecutivi**. Per le produzioni artistiche e/o artigianali o per le produzioni agro alimentari l'artista o la ditta artigiana o il produttore agricolo deve svolgere l'attività nel territorio comunale o in territorio di comune confinante purchè il titolare sia comunque residente nel Territorio Comunale e/o nella Città di San Cataldo.

**2.3** - Per quanto riguarda le produzioni agro alimentari, per l'iscrizione all'Albo è necessario anche il deposito della loro composizione;

**2.4** - La richiesta di iscrizione è libera purché siano soddisfatte tutte le condizionisopraelencate.

**Art.3**

***Istituzione del Registro De.C.O. "Terre di San Cataldo"***

**3.1** - Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito egistro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari segnalati e denominati.

**3.2** - Le iscrizioni all'**AlboComunale** sono requisito di accesso al fine della iscrizione nel **Registro De.C.O.** (Denominazione Comunale di Origine) "**Terre di San Cataldo**" per tutti i prodotti agroalimentari, artigianali, le colture e le razze autoctone segnalati e denominati o per le manifestazioni di interesse etno-antropologico. La richiesta di iscrizione può essere fatta da chiunque ritenga di promuove quanto sopra elencato.

**3.3** - Le istanzeper l’attribuzione della **De.C.O.** "**Terre di San Cataldo**" tramite l'iscrizione nell'apposito **Registro** e per l'utilizzo del relativo **Marchio** "**Terre di San Cataldo**" devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo, manifestazione, tradizione, sito archeologico o di interesse culturale, specificità dell’essenza vegetale o della razza animale;

**3.4** - Sulla ammissibilità della iscrizione nel **Registro** della De.C.O. si pronuncia una **Commissione nominata dal Sindaco** e formata da 5 Consiglieri Comunali che ricevono una apposita lettera di sostegno da parte dei Consiglieri Comunali eletti. Ogni Consigliere potrà segnalare un solo nome ed il Sindaco nominerà i primi cinque consiglieri che hanno ricevuto le maggiori segnalazioni. La Commissione sarà inoltre integrata da tre esperti esterni nella misura di uno per ogni sezione dell'Albo e da un rappresentante della Associazione Slow Food o di altre similari se presenti nel territorio comunale. Al fine del rilascio del parere per l’iscrizione, la Commissione potrà prevedere di acquisire pareri da parte di organizzazioni agricole o artigianali e di operatori culturali in forma singola o associata.La commissione approverà i disciplinari di produzione qualora si tratti di produzioni eno-gastronomiche o agro-artigianali ed accerterà le caratteristiche riguardo alla iscrizione di manifestazioni tradizionali o etno-antropologiche. Per quanto riguarda l'iscrizione di manufatti o opere artigianali la commissione accerterà il possesso del requisito previsto dall'art. 2 comma 2.

**3.5** - Le iniziative, le manifestazioni, le attività e le connesse produzioni iscritte nell'Albo, possono fregiarsi della scritta **De.C.O.** (Denominazione Comunale di Origine) "**Terre di San Cataldo**" per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione. Funge da Segretario il responsabile del procedimento.

**3.6** - La Commissione opera a titolo gratuito;

**Art. 4**

***Istituzione del Marchio De.C.O. "Terre di San Cataldo"***

**4.1** - Viene istituito il **Marchio DE.C.O. "Terre di San Cataldo"** che potrà essere utilizzato da tutti i soggetti e per tutte le manifestazioni e/o i prodotti agro-alimentari iscritti al Registro previsto dall'art. 3.

**4.2** - La definizione grafica del marchio sarà oggetto di apposito Bando/Concorso a titolo gratuito;

**4.3** - L'utilizzo del marchio sarà sottoposto ad apposito disciplinare che sarà approvato con deliberazione di Giunta Comunale;

**Art.5**

***La struttura organizzativa***

**5.1** - La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento è definita nell’ambito dell’organizzazione dei servizi vigenti.

**5.2** - Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente Regolamento.

**Art. 6**

***Le iniziative comunali***

**6.1** - Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento.

**6.2**. - Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal presente Regolamento.

**6.3** - Il Comune, altresì, ricerca, ai fini **De.C.O.** (Denominazione Comunale di Origine) "**Terre di San Cataldo**" forme di collaborazione con Enti e Associazioni particolarmente interessate a preservare il territorio e tutte le espressioni culturali ed imprenditoriali che esso esprime;

**Art. 7**

***Le tutele e le garanzie***

**7.1** - Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari ed imprenditoriali riguardanti le aree di attività individuate nell'art. 1, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 .

**Art. 8**

***Le attività di coordinamento***

**8.1** - Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività individuate nel presente Regolamento, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

**Art. 9**

***Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-Mediateca comunale***

**9.1** - Nell'ambito della Biblio-Mediateca Comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura produttiva locale.

**Art. 10**

***Riferimento alle normative statali e regionali***

**10.1** - Le normative di cui al presente Regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del Regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

**Art. 11**

***Istituzione di un Osservatorio Comunale***

**11.1** - È istituito presso la Conferenza dei Capi-gruppo del Consiglio comunale un **Osservatorio Comunale** sullo stato di attuazione del presente Regolamento.

**11.2** - All'**Osservatorio Comunale** perviene, con cadenza annuale, a partire dall'entrata in vigore del Regolamento, come previsto dall'art.12, una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione, secondo le previsioni regolamentari, da parte del Responsabile di cui all'art. 5.2.

**Art. 12**

***Norme finali***

**12.1** - Il presente Regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

**12.2** - Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente Regolamento.

**12.3** - Il presente Regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.